

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Ai sigg. Clienti

Milano, 8 Marzo 2024

Oggetto: Decreto Milleproroghe

Con la presente Vi segnaliamo che È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale del 28.2.2024 n. 49, la L. 23.2.2024 n. 18, che ha convertito in legge, con modificazioni, il DL 215/2023 (c.d. DL "Milleproroghe"). Il DL è entrato in vigore il 31.12.2023, mentre la relativa legge di conversione è entrata in vigore il 29.2.2024.

Tra le principali novità si segnalano:

Credito d'imposta per la quotazione delle PMI - Proroga (art. 3 co. 4-bis e 5-bis)

In sede di conversione in legge del DL, è stata prevista la proroga al 31.12.2024 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, disciplinato dall'art. 1 co. 89-92 della L. 205/2017.

Resta ferma la misura dell'agevolazione, pari al 50% dei costi ammissibili, fino all'importo massimo di 500.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (stanziamento già previsto) e di 6 milioni di euro per l'anno 2025.

Proroga termini notifica atti di recupero Aiuti di Stato e Aiuti *de minimis* (art. 3 co. 6)

Vengono prorogati di un anno i termini, in scadenza tra il 31.12.2023 e il 30.6.2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici (in particolare, agli atti di recupero di cui all'art. 1 co. 421, 422 e 423 della L. 311/2004 e di cui all'art. 1 co. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 della L. 234/2021) per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

Cumulabilità delle detrazioni "edilizie" per risparmio energetico con contributi regionali - Proroga (art. 3 co. 12-ter)

In sede di conversione in legge, è stata estesa ai contributi erogati nel 2025 e 2026 la possibilità,

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

prevista dall'art. 7 del DL 34/2023, di considerare ammessa alla detrazione "edilizia" per interventi di risparmio energetico anche la parte di spesa per la quale è concesso un contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano).

Tale facoltà costituisce una deroga al principio generale per cui le detrazioni "edilizie" spettano solo per la quota di spesa rimasta a carico del contribuente, in quanto non rimborsata o oggetto di contributo (tra le altre, cfr. circ. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 17, p. 145).

Detrazioni "edilizie" cumulabili

L'art. 7 del DL 34/2023 si riferisce alle detrazioni per interventi di risparmio energetico di cui:

- all'art. 16-*bis* del TUIR (detrazione IRPEF al 50%);
- agli artt. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (detrazione IRPEF/IRES - c.d. "ecobonus").

Ambito applicativo

L'art. 7 del DL 34/2023 si applica ai contributi regionali (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) al contempo:

- cumulabili con le agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni che li regolano;
- istituiti al 31.3.2023 (data di entrata in vigore del DL 34/2023) ed erogati nel 2023, 2024, 2025 e 2026.

In ogni caso, la somma della detrazione "edilizia" e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

Ravvedimento operoso speciale - Estensione al 2022 (art. 3 co. 12-*undecies*)

In sede di conversione in legge del DL 215/2023, è stato esteso il ravvedimento operoso speciale ex L. 197/2022 alle dichiarazioni presentate nel 2023, relative all'anno 2022.

Potranno essere sanate con riduzione a 1/18:

- le infedeli dichiarazioni modello IVA 2023 e modello 770/2023;
- le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI e IRAP 2023;
- le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell'anno 2022;
- le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell'anno 2022.

Occorre quindi, entro il 31.3.2024, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, dovendosi sanare ciascuna violazione.

Il pagamento delle somme e la dichiarazione integrativa dovranno avvenire entro il 31.3.2024. Gli importi potranno essere pagati in 4 rate, scadenti il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

In base al dato normativo, sembra sia stata introdotta una sola "estensione" del ravvedimento *ex* L. 197/2022 alle violazioni dichiarative riguardanti l'anno 2022 senza che sia possibile ravvedere anche gli anni antecedenti. Per le annualità antecedenti, rimarrebbe naturalmente la possibilità di beneficiare del ravvedimento ordinario, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97.

Rate da rottamazione dei ruoli - Posticipazione (art. 3-bis)

L'art. 4-bis del DL 145/2023 aveva posticipato al 18.12.2023 i pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli in scadenza il 31.10.2023 e il 30.11.2023.

L'art. 3-bis del DL 215/2023, introdotto in sede di conversione in legge:

- riapre termini per il pagamento della "maxirata" scaduta lo scorso 18.12.2023 al 15.3.2024;
- posticipa la rata in scadenza il 28.2.2024 al 15.3.2024.

È prevista la tolleranza dei 5 giorni di ritardo.

Tale riapertura dei termini blocca qualsiasi tipo di azione esecutiva.

Le rate restanti del piano rimangono con le scadenze originarie.

Mutui prima casa (art. 3 co. 12-septies)

È prorogata, fino al 31.12.2024, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 64 co. 3, terzo periodo, del DL 73/2021 (conv. L. 106/2021), in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa.

Si ricorda che l'art. 64 co. 3, primo periodo, del DL 73/2021 ha elevato la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa (dal 50) all'80% della quota capitale a favore delle categorie di soggetti c.d. "prioritarie", purché in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e per mutui con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l'importo complessivo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori) superiore all'80%.

Rientrano tra le categorie prioritarie contemplate dall'art. 64 co. 3 del DL 73/2021 (per effetto del rinvio all'art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013):

- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi IACP;
- giovani di età inferiore a 36 anni.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Agevolazioni prima casa *under 36* (art. 3 co. 12-*terdecies* - 12-*quinquiesdecies*)

L'agevolazione è temporalmente limitata agli atti stipulati tra il 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021) e il 31.12.2023 e non è stata ulteriormente prorogata.

Però, per effetto dell'art. 3 co. 12-*terdecies* del DL 215/2023 i vantaggi sopra descritti sono ora estesi ai contratti definitivi stipulati entro il 31.12.2024, a condizione che il relativo preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023.

Per far fronte ai casi in cui il contratto definitivo sia stato stipulato senza applicare i benefici, prima dell'entrata in vigore del Milleproroghe convertito, l'art. 3 co. 12-*quaterdecies* del DL 215/2023 detta una particolare disciplina con riferimento agli atti definitivi che:

- siano stati preceduti da un preliminare stipulato e registrato entro il 31.12.2023;
- siano stati stipulati tra l'1.1.2024 e il 29.2.2024 (data di entrata in vigore della L. 18/2024, di conversione del DL "Milleproroghe").

Al ricorrere delle suddette condizioni, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del precedente co. 12-*terdecies*.

Il credito d'imposta è utilizzabile nel 2025

- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- in compensazione in F24;
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in nessun caso il credito può essere rimborsato.

Proroga del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie (art. 3 co. 3)

Prevede che il divieto di emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, già previsto per gli anni dal 2019 al 2023, continuerà ad operare anche nel 2024 nei confronti dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-*bis* del DL 119/2018).

Proroga esclusione IVA per enti associativi (art. 3 co. 12-*sexies*)

È rinviata all'1.1.2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 5 co. 15-*quater* del DL 146/2021, per effetto delle quali alcune operazioni rese da enti associativi, attualmente escluse da IVA, saranno attratte nel campo di applicazione dell'imposta e, in molti casi, assoggettate al

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

regime di esenzione. La modifica è volta a definire una procedura di infrazione avviata dall'UE nei confronti dell'Italia, in ragione del disallineamento tra la normativa interna e la Direttiva 2006/112/CE.

Per effetto della proroga, continueranno ad essere escluse da IVA per tutto il 2024 le seguenti operazioni previste dall'art. 4 del DPR 633/72, tra l'altro:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a favore di soci, associati o partecipanti, dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, comprese le operazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4 co. 4 del DPR 633/72);

Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 3 co. 12-duodecies)

La norma, introdotta in sede di conversione, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2023) per l'utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020 convertito). Nello specifico, il termine di cui all'art. 106 co. 7 del DL 18/2020 convertito, scaduto il 31.7.2023, è stato differito al 30.4.2024.

Con riguardo alle assemblee "tenute" – non "convocate" – entro tale data sarà dunque possibile:

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).

Il termine di fissazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, peraltro, cadrà:

- il 29.4.2024, in caso di applicazione del termine ordinario (120 giorni);
- il 28.6.2024, in caso di proroga del termine (180 giorni).

Proroga dei termini in materia di documentazione da presentare per l'accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi (art. 11 co. 5-ter)

Allo scopo di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, l'art. 11 co. 5-ter, introdotto in sede di conversione del DL 215/2023, riconosce all'imprenditore che presenta l'istanza ex art. 17 del DLgs. 14/2019 la facoltà di depositare – in luogo del certificato unico dei debiti tributari (art. 364 co. 1 del DLgs. 14/2019) e di quello dei debiti contributivi e assicurativi (art. 363 co. 1 del DLgs. 14/2019), oltre alla situazione debitoria complessiva delle somme iscritte a ruolo – una dichiarazione sostitutiva (art. 46 del DPR 445/2000) con la quale attesta di averne fatto tempestiva richiesta ai relativi enti almeno 10 giorni prima della presentazione di istanza di accesso alla composizione negoziata.

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli
Commercialisti